



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA
TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VIII – Strumenti di misura e metalli preziosi

ANIGAS

INFO@ANIGAS.IT

ASSOGAS

ASSOGAS@PEC.IT

IGAS

G.VENDITTI@IGAS.IMPREGAS.IT

UTILITALIA

RETI.ENERGIA@UTILITALIA.IT

e, per conoscenza

**AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Direzione Infrastrutture Energia e
Unbundling

Direzione Mercati Retail e Tutele dei
Consumatori di Energia

Piazza Cavour, 5
20121 Milano

PROTOCOLLO@PEC.ARERA.IT

Oggetto: **Verifiche periodiche di cui al D.M. 93/17 – richiesta di proroga dei termini in considerazione delle criticità nella gestione delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.**

In relazione alla nota di codeste Associazioni acquisita al protocollo mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.I.0112477.15-04-2021 di cui all'oggetto, si segnala che questa Divisione, a fronte di richieste di pareri/contributi su proposte normative finalizzate ad individuare misure attinenti all'emergenza sanitaria da COVID19 nel campo di applicazione del decreto 21 aprile 2017, n. 93, nel passato si è già espressa, nelle sedi opportune per le materie di competenza, favorevolmente all'adozione di disposizioni finalizzate ad individuare misure destinate ad interventi atti a superare anche alcune delle criticità segnalate.



Relativamente all'affermazione dell'assenza delle modalità operative “per le attività di *verificazione periodica relativa ai dispositivi di misura certificati in conformità alla Direttiva 2014/32/UE (c.d. “MID”) sui dispositivi di conversione del volume e sui contatori che hanno una funzione di correzione di pressione e temperatura integrata*”, ossia i contatori con dispositivo di conversione approvato insieme al contatore stesso, si precisa che, al riguardo, trova piena applicazione quanto già previsto dal decreto 93/2017, intendendosi per “dispositivo di conversione approvato insieme al contatore” il modulo che implementa la funzione di conversione integrata nei contatori e che provvede a convertire i volumi di gas dalle condizioni termodinamiche di misura alle condizioni termodinamiche di riferimento, pertanto:

- a) la verifica periodica deve essere eseguita da un Organismo, che abbia presentato SCIA per la verifica periodica dei Dispositivi di conversione del volume; (i.e.: Art. 2, lettera q) e Allegato IV, riquadro “Dispositivi di conversione del volume” del decreto 93/2017)
- b) la verifica periodica si esegue come da procedura per la verifica periodica definita dall'Allegato III, scheda E – Dispositivi di conversione del volume di gas, del precitato decreto per le parti applicabili in funzione della particolare tipologia del dispositivo. In particolare, per il controllo dei trasduttori di Pressione e Temperatura, si riportano gli errori massimi ammessi (MPE):
 - Temperatura (e_T) $\leq \pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$
 - Pressione (e_p) $\leq \pm 0,5 \%$
- c) sullo strumento deve essere apposto il contrassegno previsto nell'Allegato VI del decreto 93/2017 con scadenza coincidente con il periodo di validità della verifica appena eseguita sul dispositivo di conversione approvato insieme al contatore e, in tutti i casi, non oltre la scadenza della verifica periodica del contatore stesso.

La verifica periodica del dispositivo di conversione si può considerare effettuata anche nel caso che venga eseguita la verifica completa del contatore, in tal caso, viene sempre applicato il contrassegno previsto nell'Allegato VI del DM 93/17 ma con scadenza coincidente con il periodo di validità della verifica periodica del dispositivo di conversione approvato insieme al contatore.



Precisazioni, peraltro, già condivise nel tavolo di lavoro istituito presso il MiSE, per definire le modalità operative di verifica periodica dei contatori del gas, tavolo richiamato proprio nella nota di codeste Associazioni.

IL DIRIGENTE

(Ing. Daniela La Marra)